

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2023-815	del 09/10/2023
Oggetto	Accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare tecnico estimativa con l'Agenzia delle Entrate.	
Proposta	n. PDTD-2023-844	del 06/10/2023
Struttura adottante	Servizio Acquisti E Patrimonio	
Dirigente adottante	Bortolotti Elena	
Struttura proponente	Servizio Acquisti E Patrimonio	
Dirigente proponente	Dott.ssa Bortolotti Elena	
Responsabile del procedimento	Bortolotti Elena	

Questo giorno 09 (nove) ottobre 2023 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, la Responsabile del Servizio Acquisti E Patrimonio, Dott.ssa Bortolotti Elena, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Servizio Acquisti e Patrimonio - Accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare tecnico estimativa con l'Agenzia delle Entrate.

VISTI

- la D.D.G. n. 171 del 30/12/2022 "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2023-2025, del Piano Investimenti 2023-2025, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2023, del Budget generale e della Programmazione di Cassa per l'esercizio 2023";
- la D.D.G. n. 172 del 30/12/2022 "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2023";
- il Regolamento per l'adozione degli atti di gestione dell'Agenzia approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020;

RICHIAMATO

- l'art. 15 della legge n. 241/1990 in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni;

PREMESSO

- che, con determinazione n. 691 del 16/10/2013, è stato approvato il contratto di locazione con la società Immobiliare Marecchiese sas per l'immobile ubicato in Rimini alla Via Settembrini 17/d, distinto al NCEU di detto Comune al foglio n. 99, particella 2416, z.1, cat B/4, per il periodo 01/11/2013 al 31/10/2019;
- che, con determinazione n. 851 del 24/10/2019, la scrivente amministrazione ha rinnovato il contratto di locazione suddetto, per il periodo di anni 6 a far tempo dall'1/11/2019 al 31/10/2025;

CONSIDERATO:

- che l'immobile locato ad Arpae soddisfa le necessità del servizio a cui è stato adibito, sia per quanto concerne la visibilità e l'accessibilità, sia per l'organizzazione degli spazi e dell'attività operativa da esplicarsi sul territorio;
- che Arpae, pertanto, vuole valutare la convenienza economica e l'interesse pubblico all'acquisto dell'immobile di cui trattasi ad un prezzo di vendita congruo con i prezzi di mercato per immobile analogo;
- che l'art. 12, co. 1-ter, DL 98/2011, in un'ottica di contenimento della spesa pubblica, subordinava l'acquisto (a decorrere dal 1° gennaio 2014) di immobili, ad una previa valutazione da parte dell'Ente della sua indispensabilità ed indilazionabilità, nonché ad una attestazione di congruità del prezzo di acquisto da parte dell'Agenzia del Demanio;
- che seppur tale disposizione sia venuta meno, per effetto dell'art. 57, co. 2, lett. f), DL 124/2019, a decorrere dall'anno 2020, è in ogni caso opportuno che l'amministrazione

acquirente valuti sempre, con attenzione, l'opportunità dall'acquisto di un bene immobile e la congruità del prezzo, nel rispetto dei principi che regolano *l'agere publicum*, anche tenendo conto dei rilievi formulati dai Giudici Contabili pur nella vigenza della pregressa disciplina in materia;

VALUTATO

- che appare opportuno valutare la ragionevolezza e l'utilità dell'acquisto dell'immobile ove è sede l'APA Est - sede di Rimini di Arpae ed i benefici dell'operazione di acquisto mediante la redazione di una perizia di stima inerente il bene oggetto di alienazione;

PRESO ATTO

- che Arpae non ha, al suo interno personale competente ad effettuare valutazioni - estimative di beni immobili;
- che appare, pertanto, necessario affidare ad un soggetto terzo ed altamente qualificato in materia di attività tecnico- estimative la congruità del prezzo di acquisto proposto;

RICHIAMATI

- i principi di buon andamento della p.a. (art. 97, comma 2, Cost.) e di equilibrio di bilancio (art. 97, comma 1, e 119 comma 1 Cost.), i quali vincolano l'amministrazione a impiegare nel modo più efficiente possibile le risorse di cui dispone ai fini del perseguimento degli interessi pubblici affidati alla sua cura;

DATO ATTO:

- che l'Agenzia delle Entrate redige perizie tecnico - estimative, per le Amministrazioni Pubbliche e gli Enti a esse strumentali, indicate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e tale attività è regolata da specifici accordi tra l'Agenzia e le Amministrazioni richiedenti nei quali è quantificato il costo relativo in base all'art. 64, comma 3-bis, del D.lgs. 300 del 1999;
- che, pertanto, la scrivente amministrazione intende sottoporre la perizia estimativa del bene di interesse all'Agenzia delle Entrate;

VISTI

- la lettera dell'1/12/2022, assunta al protocollo n. pg/2022/198079, in cui si è provveduto a richiedere all'Agenzia delle Entrate, per le motivazioni di cui sopra, un preventivo di spesa e le relative modalità per l'affidamento dell'incarico di redazione della perizia di stima indicativa del valore dell'immobile da valutare, ovvero la sede Arpae di Rimini identificata al catasto al foglio n. 99, particella 2416, z.c. 1, categoria B/4;
- la pec dell'Agenzia delle Entrate, assunta al prot. n. |94690 dell' 1/12/2022 con cui si dispone la competenza al riscontro della suddetta istanza alla propria sede di Forlì-Cesena anziché quella di Rimini;

RICHIAMATA:

- la nota, trasmessa via pec in data 23/2/2023 e assunta al n. agedp-fc_18236_2023_1980,

acquisita agli atti, in cui l'Agenzia delle Entrate preventivava, per l'attività estimale richiesta, a titolo di rimborso, una somma pari ad euro 7.580,00 (settemilacinquecentottanta/00), determinato sulla base del costo standard per giorno-uomo fissato in euro 379,00 (trecentosettantanove/00), dalla Convenzione triennale di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia attualmente vigente e con termini di consegna dell'elaborato peritale in 120 giorni dalla stipula dell'Accordo;

CONSIDERATO

- che, alla luce dei prezzi di mercato praticati nel medesimo settore di riferimento, il costo indicato è da ritenersi congruo;
- l'art. 59 del D.lgs. n. 300 del 30 luglio 1999 che disciplina le attività delle agenzie fiscali, in convenzione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

PRESO ATTO ALTRESI'

- che il contraente interpellato è un ente pubblico che offre un servizio imparziale, competente e accreditato, tuttavia non abilitato al Mepa;
- che la prestazione da rendere da parte dell'Agenzia delle entrate è disciplinata da un accordo di collaborazione, secondo quanto previsto dall'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che prevede il mero rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia, come disciplinato nell'allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO

- per tutto quanto sopra esposto, di procedere alla sottoscrizione con l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Forlì, Ufficio Provinciale Territorio, con sede in Forlì al Corso Mazzini n.19 - C.F. 06363391001, dell'accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare tecnico estimativa, allegato al presente atto sub A), quale parte integrante e sostanziale, per la stima tecnico-valutativa dell'immobile di Rimini ove è situata la sede dell'Area prevenzione Ambientale Est di Arpae, via Settembrini 17/D - Rimini, identificata al Catasto al foglio n. 99, particella 2416, z.c. 1, categoria B/4;
- di riconoscere all'Agenzia delle Entrate per l'attività estimale di cui sopra, a titolo di rimborso, una somma pari ad euro 7.580,00 (settemilacinquecentottanta/00);

DATO ATTO

- che Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., è la dirigente adottante, dott.ssa Elena Bortolotti, Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio;
- della regolarità amministrativa del presente provvedimento;
- che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi del

Regolamento per l'adozione degli atti di gestione dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 111 del 13/11/2019 e revisionato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020, dal Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo Economico nella persona del dott. Antenucci Alessandro, titolare dell'incarico di funzione di Unità Budget, Controllo economico e Fatture/Fornitori;

DETERMINA

1. per tutto quanto sopra esposto, di procedere alla sottoscrizione con l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Forlì, Ufficio Provinciale Territorio, con sede in Forlì al Corso Mazzini n.19 - C.F. 06363391001, dell'accordo di collaborazione, allegato al presente atto sub A), quale parte integrante e sostanziale, per la stima tecnico-valutativa dell'immobile di Rimini ove è situata la sede dell'Area prevenzione Ambientale Est di Arpae, alla via Settembrini 17/D - Rimini, identificata al Catasto al foglio n. 99, particella 2416 , z.c. 1, categoria B/4 ;
2. di riconoscere all'Agenzia delle Entrate per l'attività estimale di cui sopra al punto 1, a titolo di rimborso, una somma pari ad euro 7.580,00 (settemilacinquecentottanta/00);
3. di dare atto che l'importo complessivo del presente atto pari ad euro 7580,00, avente natura di "Servizi vari" è previsto nel budget annuale 2023 e nel bilancio annuale e pluriennale 2023-2025, con riferimento al centro di responsabilità "SAP";
4. di dare atto che, ai sensi della normativa vigente il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul profilo del committente alla sezione "Amministrazione Trasparente".

La Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio
Dott.ssa Elena Bortolotti



**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER ATTIVITA'
DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE TECNICO-ESTIMATIVA
TRA**

Agenzia delle Entrate _____ [specificare la struttura che sottoscrive], (di seguito anche solo “Agenzia”), con sede in _____, via _____ codice fiscale 06363391001, in persona di _____ in qualità di _____, giusta delega del Direttore dell’Agenzia, prot. n. 148794 del 1° aprile 2020

E

Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia Romagna (d’ora in poi “Arpae”), con sede legale in Bologna, codice fiscale e/o partita IVA 04290860370, in persona della dott.ssa Elena Bortolotti, in qualità di Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio di Arpae;

di seguito definite anche, disgiuntamente, “Parte” e, congiuntamente, “Parti”.

PREMESSO CHE

A. l’articolo 64, comma 3-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dall’articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dispone che “*Ferme le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza dell’Agenzia del demanio, l’Agenzia delle entrate è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e*



dagli enti ad esse strumentali. Le predette attività sono disciplinate mediante accordi, secondo quanto previsto dall'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59”;

- B. Arpae in quanto amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165/2001, rientra nell'ambito dei soggetti ai quali l'Agenzia può erogare servizi di valutazione immobiliare ai sensi del sopra richiamato articolo 64, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 300/1999;
- C. che è interesse di Arpae far valutare la convenienza economica e l'interesse pubblico all'acquisto della propria sede sita in Rimini alla via Settembrini n. 17/d, attualmente oggetto di contratto di locazione;
- D. Arpae ha quindi richiesto, con istanza prot. n. PG/2022/198079 dell'1/12/2022, lo svolgimento da parte dell'Agenzia di attività di valutazione;
- E. è interesse dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 64, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 300/1999 richiamato alla precedente lettera A), effettuare tali valutazioni al fine di contribuire al perseguimento della missione istituzionale dell'Agenzia, nel rispetto dei principi di efficienza, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, previsti dall'articolo 61, comma 3, dello stesso decreto legislativo;
- F. per le difformità catastali da regolarizzare rilevate anche in fase di sopralluogo, si applica la legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 277, il quale dispone che *“gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, qualora rilevino la mancata presentazione degli atti di aggiornamento catastale da parte dei soggetti obbligati, ne richiedono la presentazione ai soggetti titolari. Nel caso in cui questi ultimi non ottemperino entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della suddetta richiesta, gli uffici dell'Agenzia del territorio provvedono d'ufficio, attraverso la redazione dei relativi atti di aggiornamento, con applicazione, a carico dei soggetti inadempienti, degli oneri stabiliti in attuazione del comma 339 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311”;*



- G. l’Agenzia è presente sul territorio nazionale con proprie strutture organizzate su base regionale e provinciale, ciascuna operante nell’ambito territoriale di propria competenza;
- H. come anticipato nella precedente lettera A), e come meglio specificato nel successivo articolo 3, il presente Accordo di Collaborazione prevede il rimborso da parte di Arpa dei costi sostenuti dall’Agenzia per l’espletamento delle attività di cui alla precedente lettera A) e non comporta trasferimenti finanziari diversi da quelli necessari e sufficienti alla copertura di tali oneri;
- I. la Convenzione triennale di cui all’articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia attualmente vigente, prevede che i costi su cui effettuare il rimborso per le attività di valutazione immobiliare e tecnico estimative rese alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e agli enti ad esse strumentali, sono fissati in euro 379,00 (trecentosettantanove/00), quale costo standard per giorno uomo;
- J. il Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento UE”);
- K. il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”), così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, reca le disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679;
- L. il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 concerne “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni”;



M. il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 157 del 30 luglio 2019 concerne la notifica delle violazioni dei dati personali (data breach).

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

tra le Parti, si stipula il presente Accordo di Collaborazione regolato dai seguenti articoli.

ART. 1

VALORE DELLE PREMESSE

1.1 Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Collaborazione.

ART. 2

OGGETTO

2.1 Con il presente Accordo di Collaborazione le Parti si accordano per la prestazione di attività di valutazione immobiliare nei confronti di Arpae, da svolgersi da parte dell'Agenzia, consistente in:

valutazione tecnico estimativa dell'immobile sito in Rimini alla via Settembrini n. 17/d, distinto al NCEU di detto Comune al foglio n. 99, particella 2416 z.1, cat. B/4 al fine di valutare la convenienza economica e l'interesse pubblico all'acquisto del bene medesimo;



ART. 3

RIMBORSO DEI COSTI

3.1 Per le attività di cui all'articolo 2, Arpae corrisponderà all'Agenzia, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse, l'importo di euro 7.580,00 (settemilacinquecentottanta/00), determinato sulla base del costo standard per giorno-uomo di cui in premessa fissato in euro 379,00 (trecentosettantanove/00).

3.2 Il pagamento all'Agenzia del suddetto importo deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla ricezione, per posta certificata, da parte di Arpae della nota di addebito, versando le somme dovute, al lordo di eventuali commissioni bancarie, tramite:

 sistema di pagamento PagoPA, denominato Pago SIGMA.

 L'accesso a tale modalità di pagamento potrà avvenire selezionando il link presente sul sito internet dell'Agenzia delle entrate nella sezione "Tutti i servizi - Altri Servizi - Pagamento fatture/note di addebito (Pago SIGMA)".

3.3 ARPAE comunica che l'indirizzo di posta certificata della struttura interna responsabile della ricezione e della liquidazione della nota di addebito di cui al punto 3.2 è il seguente:

PEC : workflow_amm@cert.arpa.emr.it

In caso di ritardato pagamento, sono dovuti gli interessi legali di cui all'articolo 1284, comma 1, del codice civile.

3.4 Ai fini della liquidazione del rimborso dei costi, eventuali osservazioni e/o rilievi in ordine alla completezza delle attività svolte o all'eventuale presenza di errori materiali negli elaborati redatti potranno essere rappresentati all'Agenzia nel termine di dieci giorni lavorativi, decorrenti dalla consegna dell'elaborato tecnico. In assenza di rilievi entro il suddetto termine, i servizi si intenderanno integralmente accettati ed esattamente eseguiti.



ART. 4

TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'

4.1 L'esecuzione delle attività ha inizio a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'Agenzia, in posta certificata, del presente Accordo di Collaborazione firmato digitalmente da ARPAE ed è conclusa entro 120 giorni da tale data.

4.2 L'Agenzia provvede all'organizzazione delle necessarie operazioni e all'espletamento delle attività oggetto dell'incarico secondo i tempi indicati, salvo casi di forza maggiore e di impedimenti o ritardi ad essa non addebitabili, anche con specifico riferimento alla necessità di conformarsi alle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 adottate a livello nazionale e locale, nonché alle indicazioni previste dai protocolli di sicurezza interni che, in particolare, prevedono le seguenti modalità di svolgimento del sopralluogo:

[specificare le modalità di esecuzione dell'attività di sopralluogo]

4.3 Le attività di sopralluogo dovranno svolgersi, in data da concordare, tra i tecnici dell'Agenzia e il Referente responsabile di ARPAE. A tal fine, ARPAE, con congruo anticipo rispetto alla data concordata, avrà cura di avvisare delle visite programmate gli eventuali occupanti dell'immobile/i da stimare.



4.4 Nel caso lo stato di fatto rilevato sia difforme da quanto emerge dai documenti acquisiti, l’Agenzia procederà secondo le modalità indicate nel punto 4.5 ovvero nel punto 4.9. I tecnici dell’Agenzia verificheranno a campione la correttezza dei dati documentali relativamente alla consistenza, per la quale si farà riferimento a quella desunta dalla documentazione catastale ovvero il calcolo delle superfici sarà effettuato ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 (come indicato nel «Manuale operativo delle stime immobiliari» dell’Agenzia).

4.5 L’attività di valutazione verrà sospesa nel caso in cui si riscontrino per l’immobile in esame, anche in fase di sopralluogo, carenze e/o difformità delle informazioni presenti nella banca dati catastale che non consentano la regolare prosecuzione dell’attività estimativa, fermo restando che le irregolarità rilevate dovranno in ogni caso essere regolarizzate anche nel rispetto dell’articolo 1, comma 277, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4.6 Nell’ipotesi di sospensione dell’attività, l’Agenzia ne darà tempestiva comunicazione ad Arpae (e, per conoscenza, alla Direzione Regionale di competenza), chiedendo contestualmente precisazioni per superare le criticità riscontrate. Il processo valutativo riprenderà non appena Arpae avrà posto in essere le attività necessarie per l’aggiornamento della banca dati catastale.

4.7 Qualora la valutazione dell’immobile fosse sospesa per il verificarsi della ipotesi di cui al precedente punto 4.5, il termine previsto dal punto 4.1 del presente articolo è differito per un numero di giorni pari a quello in cui è perdurata la sospensione.

4.8 Al fine di procedere all’espletamento dell’incarico e contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo, ARPAEsi impegna a fornire in tempo utile, ai fini del rispetto della scadenza indicata nel precedente punto 4.1 ovvero della scadenza di cui al punto 4.7, tutta la documentazione propedeutica all’attività in oggetto che sarà richiesta dall’Agenzia, dichiarando che



le informazioni in essa contenute sono veritiere, complete e idonee a consentire lo svolgimento delle attività.

4.9 In caso di mancata, incompleta e/o inesatta trasmissione di detta documentazione da parte di Arpa, l'Agenzia potrà richiedere la relativa integrazione documentale assegnando un termine per la consegna. Decorso tale termine senza che sia pervenuta la documentazione, l'incarico da parte dell'Agenzia si intenderà revocato, fermo restando l'obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall'Agenzia per le attività eventualmente già effettuate.

4.10 E' fatta salva la possibilità per le Parti, in caso di carenza o assenza di documentazione, di concordare formalmente che la perizia venga comunque effettuata nel presupposto che gli immobili siano esenti da qualsiasi peso, servitù e vincoli vari, nonché in regola con tutte le norme tecniche vigenti in materia urbanistica, ambientale, di conformità degli impianti, di sicurezza ed idoneità dei locali.

4.11 Si precisa che, in ogni caso, eventuali ritardi nella consegna della documentazione richiesta comporteranno un differimento dei tempi previsti per l'espletamento dell'incarico da parte dell'Agenzia, per un numero di giorni pari a quelli di attesa della suddetta documentazione.

4.12 Le Parti convengono che l'Agenzia non effettua alcuna verifica, né assume alcuna responsabilità, in ordine alla veridicità della documentazione prodotta da Arpa relativa, in particolare, ad autorizzazioni e/o concessioni edilizie, a pareri espressi da enti competenti (quali VV.F., Uffici d'igiene pubblica) e a certificazioni sulla conformità degli impianti, considerando detta documentazione perfettamente regolare.



ART. 5

ONERI DI COLLABORAZIONE E RESPONSABILITA' DELLE PARTI

5.1 Per lo svolgimento delle operazioni in oggetto, ai fini del rispetto dei tempi convenuti, Arpae assicura la piena collaborazione, oltre che nel trasmettere tempestivamente le informazioni suppletive che dovessero occorrere all'Agenzia, anche per l'effettuazione del sopralluogo dell'immobile, nei limiti di quanto previsto ai punti 4.2 e 4.3.

5.2 Arpae assume ogni responsabilità derivante da una dilazione dei tempi prefissati conseguente a ritardi nell'integrazione dei documenti e/o delle informazioni richiesti.

5.3 L'Agenzia garantisce, l'espletamento delle attività in oggetto con l'uso della diligenza tecnica, della competenza e della correttezza e dell'indipendenza di giudizio richieste dalla natura dell'incarico medesimo.

5.4 L'Agenzia non risponde di eventuali ritardi nello svolgimento dei servizi conseguenti a mancata effettuazione, nei termini concordati, dei necessari sopralluoghi che non fossero resi possibili per cause alla stessa non imputabili. In tali casi, l'Agenzia comunicherà a Arpae (e, per conoscenza, alla Direzione Regionale di competenza) le succitate cause ostative all'esecuzione delle prestazioni, dando un nuovo termine per lo svolgimento dei sopralluoghi, compatibile con la scadenza fissata al punto 4.1 ovvero ai punti 4.7 e 4.11 in caso di differimento dei tempi. Decorso inutilmente tale termine, salvo diverso accordo tra le Parti, l'incarico relativo alla stima del bene o dei beni per cui non è stato possibile eseguire il sopralluogo si intenderà revocato, fermo restando l'obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall'Agenzia per le attività già effettuate. Si precisa che nel caso in cui le Parti decidano di dare corso alla stima, la tempistica di espletamento dell'incarico dovrà essere concordata nuovamente per tener conto del ritardo nell'esecuzione del sopralluogo.



ART. 6

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

6.1 Lo svolgimento delle attività dedotte nel presente Accordo di collaborazione implica un trattamento di dati personali, in specie riferibili alle attività oggetto del presente atto indicate all'art. 2. Il trattamento sarà effettuato dalle Parti, in qualità di Titolari autonomi, secondo quanto disposto dall'articolo 4 del Regolamento UE, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al Regolamento UE e al Codice.

6.2 In particolare le Parti si impegnano:

- a trattare i dati personali relativi al presente Accordo secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità in essi indicate e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, eccezion fatta per i soggetti designati dai Titolari quali Responsabili del trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, ovvero per le persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile, se non ai fini dell'esecuzione del presente Accordo di collaborazione o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del Regolamento UE, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento UE;
- a collaborare fra loro al fine di consentire ai soggetti interessati l'esercizio, nella maniera più agevole possibile, del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali.



6.3 Con riferimento ai dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del presente Accordo di collaborazione, gli stessi vengono trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione dello stesso, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione del medesimo e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

6.4 Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157.

6.5 Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento.

6.6 L'Agenzia adempie agli obblighi di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i, tramite pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito istituzionale.

6.7 L'Agenzia si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale "Responsabile del trattamento" dei dati conferiti per la gestione e l'esecuzione del presente atto.

6.8 I Responsabili della protezione dei dati personali sono:

- per l'Agenzia, il dott. Matteo Piperno, il cui dato di contatto è:
entrate.dpo@agenziaentrate.it;
- per Arpaè , il dott. Alessandro Affaticati, il cui dato di contatto è:
dpo@arpae.it



ART. 7

TUTELA DELLA RISERVATEZZA

7.1 Le Parti e i soggetti dei quali questi si avvalgono hanno l'obbligo di garantire la riservatezza sui dati e sulle informazioni, di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione dell'esecuzione del presente Accordo di Collaborazione, anche in osservanza della vigente normativa sulla protezione dei dati personali - ai sensi del Regolamento e del Codice - nonché della normativa in materia di marchi, di copyright e di brevetti per invenzioni industriali.

7.2 I dati e le informazioni di cui al comma 1 non potranno essere divulgati in alcun modo e non potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all'esecuzione dell'Accordo medesimo e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.

7.3 Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte - se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nel presente Accordo.

7.4 Le Parti sono inoltre responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.

ART. 8

DURATA

8.1 Il presente Accordo di Collaborazione ha effetto dalla data di ricezione da parte dell'Agenzia, in posta certificata, dell'Accordo stesso firmato digitalmente da Arpa e si considera concluso con l'esecuzione delle prestazioni entro la tempistica concordata nel precedente punto 4.1 ovvero ai punti 4.7 e 4.11.



ART. 9

MODIFICHE

9.1 Le Parti si impegnano a definire con successivi atti le eventuali variazioni alle modalità, alle condizioni e ai tempi di svolgimento delle attività previste nel presente Accordo che si rendano opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge o di variazioni stabilite in sede di definizione della Convenzione tra l'Agenzia e il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui alla lettera I) delle premesse.

ART. 10

RINVIO

10.1 Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui l'articolo 15 della medesima legge fa esplicito rinvio, troveranno applicazione le disposizioni del codice civile in materia di obbligazione e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo di Collaborazione.

ART. 11

COMUNICAZIONI

11.1 Ogni comunicazione relativa al presente Accordo di Collaborazione deve essere inviata ai seguenti recapiti: a) per Arpae

Indirizzo: via Po n. 5 - Bologna

PEC: acquisti@cert.arpa.emr.it

CF:04290860370



b) per l' Agenzia delle Entrate

[specificare la struttura che sottoscrive] _____

Indirizzo: _____

PEC: _____

CF: 06363391001

Arpae
Dott.ssa Elena Bortolotti
firmato digitalmente

Agenzia delle Entrate (Nome e Cognome) (Nome e Cognome)
firmato digitalmente

N. Proposta: PDTD-2023-844 del 06/10/2023

Centro di Responsabilità: Servizio Acquisti E Patrimonio

OGGETTO: Accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare tecnico estimativa con l’Agenzia delle Entrate.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile del Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia.

Data 09/10/2023

Il Responsabile del Servizio
Amministrazione, Bilancio e
Controllo economico
